



ASSOCIAZIONE PIZZAIOLI MARCHIGIANI

Documento
Regolamento
Ed.00 Rev. 08

Titolo

REGOLAMENTO D'USO DEI MARCHI APM

Sommario

PREMESSA	2
1. I MARCHI APM	2
2. CONCESSIONE, PROMOZIONE E TUTELA DEI MARCHI COLLETTIVI	3
3. CONTROLLI E VERIFICHE	4
4. AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEI MARCHI COLLETTIVI	4
5. MODALITA' D'USO DEI MARCHI	5
6. MATERIALI PROMOZIONALI, EVENTI ED INIZIATIVE.....	6
7. OBBLIGHI DELL'UTILIZZATORE DEL MARCHIO	8
8. NORMA TRANSITORIA.....	8

PREMESSA

I marchi APM sono patrimonio dell'Associazione e rappresentano l'espressione visiva dei valori che sono contenuti nello statuto dell'Associazione, nei documenti Ufficiali e nei disciplinari di produzione e/o trasformazione.

I marchi APM devono quindi, rappresentare livelli qualitativi elevati, sia nelle attività associative di carattere tecnico, sociale e culturale, sia nell'attività di produzione e/o trasformazione, con disciplinari che devono rappresentare una qualità almeno eguale agli standard a cui tutte le organizzazioni fanno riferimento.

L'adesione ai disciplinari per le attività di produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione, deve essere verificata da un organismo di controllo e certificazione che abbia sviluppato uno schema di controllo e certificazione, in grado di garantire la rispondenza ai disciplinari e le norme tecniche APM e che sia capace di accogliere, anche nello svolgimento dei compiti affidati, i principi ed i valori dell'associazione sociologico culturale APM, operando tecnicamente ed eticamente in sintonia con la stessa.

1. I MARCHI APM

1.1. I marchi collettivi di proprietà APM sono:

Marchio istituzionale



logo APM: figura tipo circolare raffigurante nella parte esterna la descrizione analitica di APM, disposta con inizio dalla parte superiore leggibile seguendo il senso orario. I caratteri sono di colore verde.

Al suo interno la sigla APM raffigurata con lettere di colore rosso, a totale riempitura dello spazio centrale.

Marchio associativi di garanzia



logo **garanzia APM** (su sfondo bianco, la scritta garanzia con ombreggiatura sopra; colore nero con contorno rosso, nelle comunicazioni a più colori.

La lettera A e la E di Associazione debbono essere a contatto (rispettivamente) con la lettera G e la A di garanzia. La parola "garanzia" è scritta in minuscolo ed è sagomata secondo la curvatura del logo APM.

logo **garantito APM** (su sfondo bianco, la scritta garantito con ombreggiatura sopra ; colore verde senza contorno, nelle comunicazioni a più colori.

La lettera A e la E di Associazione debbono essere a contatto (rispettivamente) con la lettera G e la O di garantito. La parola "garantito" è scritta in minuscolo ed è sagomata secondo la curvatura del logo APM.



logo **Consigliato APM** (su sfondo bianco, la scritta consigliato con ombreggiatura sotto; colore nero con contorno rosso, nelle comunicazioni a più colori.

La lettera L e la I di consigliato si introducono nello spazio tra le parole pizzaioli marchigiani. La parola "consigliato" è scritta in minuscolo ed è sagomata secondo la curvatura del logo APM.



logo **Consigliato APM** (su sfondo bianco, la scritta consigliato con ombreggiatura sotto; colore verde senza contorno, nelle comunicazioni a più colori.

La lettera L e la I di consigliato si introducono nello spazio tra le parole pizzaioli marchigiani. La parola "consigliato" è scritta in minuscolo ed è sagomata secondo la curvatura del logo APM.

Altri marchi associativi

	<p>logo "Crescia Tradizionale Marchigiana" registrato alla CCIA di Macerata con domanda di registrazione Marchio di Impresa n° MC2006C000554 in data 10/10/2006.</p> <p>In un cerchio suddiviso in due parti da una spiga di grano, nella parte destra vi sono l'ampolla dell'acqua, quella dell'olio sullo sfondo delle colline marchigiane; nella parte sinistra la bocca del forno a legna, una pala con sopra la crescia che sta per entrare nel forno. L'immagine così progettata risulta essere colorata ed i colori protetti da copyright. In basso e al centro la scritta <i>crescia</i> tradizionale marchigiana in colore nero.</p>
	<p>logo "PIZZA MARCHIGIANA" registrato alla CCIA di Macerata con domanda di registrazione Marchio di Impresa e numero di deposito 302017000048191 in data 05/05/2017.</p>

1.2. I marchi collettivi APM sono gestiti da APM direttamente, tramite il proprio Ufficio Marchio, o, se costituito, dati in concessione, tramite scrittura privata, al "Consorzio dei Marchi APM" e, nel caso di marchi di certificazione, unitamente all'Ente di Certificazione incaricato.

Al "Consorzio dei marchi APM" possono aderire i singoli soci APM impegnati nelle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione, e le loro rappresentanze associative: APM Regione, Associazioni di produttori che aderiscono ad APM e le sezioni soci produttori, se costituite, tramite le rispettive Associazioni Provinciali APM, nelle forme che lo statuto del "Consorzio dei Marchi APM" prevede.

I marchi di certificazione sono rilasciati dall'ente di certificazione incaricato a seguito del positivo esito dell'attività di controllo e certificazione.

1.3. E' costituito un Ufficio Marchi APM che è composto dal Presidente di APM o suo delegato, da un responsabile con funzioni di coordinatore, nominato dal Comitato Direttivo, e da una persona nominata dall'assemblea dei soci utilizzatori dei marchi APM.

1.4 Fino a diversa decisione del CD di APM e conseguente modifica del presente regolamento, il controllo e le verifiche richieste ai fini del rilascio dei marchi associativi di garanzia che per la certificazione di conformità è di competenza del Presidente APM in quanto legale rappresentante dell'Associazione.

2. CONCESSIONE, PROMOZIONE E TUTELA DEI MARCHI COLLETTIVI

2.1. Le attività di concessione in uso, le azioni di tutela, nonché le attività di promozione e valorizzazione dei marchi APM sono svolte direttamente da APM o, se costituito, dal "Consorzio dei Marchi APM" nei modi e nelle forme autonomamente decise, purchè in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento.

2.2. Il CD di APM, o, se costituito, il "Consorzio dei Marchi APM", redige ed approva, sulla base delle linee guida emanate in materia di diritti sui marchi dal Presidente APM, il **Tariffario dei Marchi APM**. Sempre

sulla base delle stesse linee guida, il CD di APM, in seguito a confronto con il “Consorzio dei Marchi APM”, stabilisce l'entità delle royalties che il Consorzio stesso deve versare ad APM.

2.3. Sulla base dell'esperienza operativa, il Consorzio dei Marchi APM può avanzare proposte di modifica da apportare al presente Regolamento.

Queste dovranno essere verificate e approvate dal Comitato Direttivo di APM

2.4. Per i marchi di certificazione, in ogni caso, il marchio viene concesso in uso all'Ente certificatore che ne autorizza l'uso alle aziende richiedenti, unitamente ad APM, a seguito dell'esito positivo dell'iter di certificazione, mediante l'emissione del certificato di conformità. I costi dei diritti APM d'uso del marchio, in questo caso, sono inclusi e/o, in ogni caso, disciplinati dal relativo tariffario dell'Ente Certificatore per il controllo e la certificazione che potrà prevedere agevolazioni tariffarie per i soci APM.

3. CONTROLLI E VERIFICHE

3.1. APM svolge attività di controllo sui marchi associativi fin quanto non sarà stipulato con altro Ente apposita convenzione per la concessione dell'attività di controllo e certificazione della conformità ai disciplinari APM ed al presente Regolamento. Tale concessione prevede nel caso dei marchi di certificazione l'autorizzazione all'uso del marchio e alla sub concessione ai licenziatari della certificazione.

3.2. L'interessato al rilascio dei **marchi associativi di garanzia** farà specifica richiesta dell'autorizzazione all'uso del/dei marchio/i tramite la sede centrale o territorialmente competente di APM versando la tariffa prevista dall'apposito Tariffario dei marchi APM, sottoscrivendo la documentazione richiesta e dimostrando (o richiedendo) la propria adesione all'Associazione.

3.2.1 Il richiedente dovrà dimostrare la conformità dei prodotti e/o servizi ai disciplinari APM mediante apposita certificazione rilasciata da APM o Ente Certificatore e da essa inviata direttamente all'Ufficio Marchio APM.

L'Ufficio Marchi APM o, se costituito, il Consorzio dei Marchi APM acquisita la certificazione di conformità rilasciata da Ente Certificatore e verificato il pagamento della quota associativa e delle tariffe d'uso del marchio APM procede alla concessione del marchio.

3.2.2. Per il marchio **garanzia APM** o **garantito APM** per le produzioni agroalimentari è adottata una procedura semplificata che prevede la sottoscrizione, da parte del socio richiedente il marchio, di una Carta d'Impegno allegata sotto la lettera A al presente regolamento; APM effettuerà verifiche periodiche a campione secondo modalità che vengono stabilite dal suo Ufficio Marchio.

3.3 L'interessato al rilascio dei **marchi di certificazione** deve presentare richiesta esclusivamente all'Ente Certificatore e rispondere a quanto previsto dal relativo Regolamento per la certificazione.

4. AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEI MARCHI COLLETTIVI

4.1. Nel caso dei **marchi associativi di garanzia** l'Autorizzazione all'uso dei marchi APM e/o della scritta APM sui prodotti e/o servizi dei soci viene concessa e/o rinnovata dall'Ufficio Marchi APM, o, se costituito, dal Consorzio dei Marchi APM, sulla base del presente Regolamento.

4.2 L'uso dei **marchi di certificazione** viene autorizzato dall'Ente Certificatore a seguito dell'esito positivo dell'iter previsto dal relativo regolamento per la certificazione.

4.3. APM Centrale e le APM Provinciali, sono svincolate dalla procedura di concessione del marchio dal “Consorzio dei marchi APM”, relativamente all'utilizzo del logo APM corredato eventualmente di specifica provinciale, quando finalizzato all'attività istituzionale e ad iniziative e campagne, legate alla missione dell'associazione; attività che comunque vengono comunicate, se costituito, al “Consorzio dei Marchi APM”.

4.4. L'Ufficio Marchi APM, o, se costituito, il Consorzio dei Marchi APM, verifica il corretto utilizzo dei marchi e di quanto stabilito dal presente Regolamento, e, nei casi di infrazione previsti, può comminare sanzioni, compresa la revoca dell'autorizzazione all'uso del/dei marchio/i.

Nel caso dei **marchi di certificazione**, l'Ente Certificatore svolge periodica attività di sorveglianza ne tutela circa il corretto uso del marchio applicando le conseguenti sanzioni che devono essere comunicate per conoscenza ad APM.

4.5. L'Ufficio Marchi APM o, se costituito, il Consorzio dei Marchi APM (anche in caso di piena rispondenza delle attività svolte dal richiedente ai disciplinari APM) può non concedere o sospendere l'uso del/i marchio/i sulla base di valutazioni etiche e/o comportamenti giudicati in contrasto con i valori espressi da APM.

4.6. L'eventuale revisione dell'impostazione grafica, le dimensioni, il colore, ed il posizionamento dei marchi APM, da apporre su etichette, fascette e altri contenitori, nonché su materiale informativo e di propaganda, sono stabiliti dal Presidente o dal CD, o se costituito, dal "Consorzio dei Marchi APM" con delibera, diventando norma, quale parte integrante del presente Regolamento, con l'approvazione del CD dia APM.

5. MODALITA' D'USO DEI MARCHI

5.1. Norme generali

- a) I marchi "APM" possono essere utilizzati solo se il richiedente ottiene la conformità ai disciplinari APM previsti e se è in regola con le quote associative APM e con i pagamenti previsti dal Tariffario dei Marchi APM;
- b) I marchi collettivi, fatta eccezione per il logo APM, possono essere utilizzati per contraddistinguere e promuovere prodotti, alimentari e non, collegati a disciplinari APM e/o alla carta di impegno garanzia APM; a tal fine possono essere posti su etichette, fascette, involucri, cartellini penduli, ma collocati distintamente dal marchio o dalla denominazione del socio.
- c) Il logo e la scritta "APM" vanno, comunque, richiesti e autorizzati da APM, fatta eccezione per quanto previsto al punti 4.2 e 4.3. del presente regolamento e possono essere posti su carta intestata, depliant, pagine elettroniche, o promuovere iniziative ed eventi istituzionali o privati .
- d) I marchi APM non possono essere graficamente uniti ai marchi aziendali e, in ogni caso, non possono essere utilizzati su materiali diversi da quelli autorizzati. Possono essere rappresentati insieme ad altri marchi consortili previa autorizzazione dell'Ufficio Marchi APM o, se costituito, del "Consorzio dei Marchi APM"
- e) Il costo dei diritti d'uso del/dei **marchio/i** APM sui prodotti e/o servizi dei soci APM è disciplinato dal Tariffario dei Marchi APM che viene redatto ed approvato dal Presidente o dal CD APM o, se costituito, dal Consorzio dei Marchi APM sulla base delle apposite linee guida approvate dal Comitato Direttivo di APM.

La concessione dell'autorizzazione all'uso del/dei marchio/i APM è subordinata al rilascio da parte del socio richiedente ad APM di apposita dichiarazione contenente il valore presunto del volume d'affari per la quale si richiede l'uso del/dei marchio/i. Analoga dichiarazione, contenente il valore del volume d'affari dei prodotti e/o servizi marchiati APM per l'anno solare precedente, deve essere rilasciata dal socio richiedente, annualmente, in occasione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione.

Nel caso dei **marchi di certificazione**, i costi dei diritti d'uso del marchio sono inclusi nel relativo tariffario dell'Ente certificatore per il controllo e la certificazione.

- f) L'uso del logo e/o della scritta "APM" su carta intestata, depliant ed altri materiali cartacei o informatici, nonché per promuovere eventi ed iniziative istituzionali, se richiesto da soci è subordinato all'ottenimento da parte del socio richiedente dell'autorizzazione all'uso del/dei marchio/i prevista nel punto 4. del presente Regolamento.

5.2. Marchi associativi di garanzia

5.2.1 Prodotti agroalimentari, Punti vendita e Ristorazione

- a) Il marchio **garanziaAPM** è utilizzabile per i prodotti agroalimentari, compresi i mangimi, ottenuti in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sulle produzioni da agricoltura biologica, nonché alle norme definite nella carta di impegno allegata sotto la lettera A al presente regolamento;
- b) Il marchio **garanziaAPM** contraddistingue i prodotti da agricoltura biologica italiani cioè fatti con materie prime realizzate in Italia, ad eccezione di quelle materie prime, necessarie alla realizzazione del prodotto, che non sono coltivate in Italia ma reperibili esclusivamente in paesi terzi

(ex. zucchero di canna) ma che comunque, non possono superare il 35% della composizione totale del prodotto. L'Ufficio Marchi APM o, se costituito, il "Consorzio dei Marchi APM" con il contributo del Comitato Scientifico di APM, valuterà soluzioni diverse da quanto prescritto, sulla base di casistiche raccolte e produzioni che rappresentino casi particolari.

- c) Per i prodotti importati da Paesi terzi, questi dovranno essere conformi a quanto stabilito dall'art.11 del Reg. CEE 2092/91. Qualora la certificazione sia rilasciata da un ente di controllo diverso dall'Ente certificatore associato, la stessa deve comunque essere rilasciata sulla modulistica in uso secondo gli accordi in essere tra APM e l'Ente che collabora con APM. L'incidenza di questi prodotti deve rispettare le percentuali precedentemente indicate alla lettera d).
- d) Non possono essere messi in commercio prodotti agroalimentari con marchio **garanziaAPM** che contengano materie prime da agricoltura biologica in conversione.
- e) e) Il marchio **garanziaAPM** potrà essere accompagnato da scritte e diciture che facciano esplicito riferimento al metodo di Agricoltura Biologica in conformità alle disposizioni comunitarie e internazionali in materia oltre che i relativi logo e/o marchi di certificazione..
- f) f) Il marchio **garanziaAPM** può essere utilizzato anche per le attività dei Punti vendita di prodotti agroalimentari e di Ristorazione che rispettino quanto previsto negli specifici Disciplinari APM.
- g) g) Il marchio **garantitoAPM** potrà essere utilizzato per quei prodotti agroalimentari, tanto di origine italiana che estera, purché ottenuti nel rispetto dei disciplinari APM; anche se si trattano di prodotti non di origine biologica ma che rispettino i disciplinari e le norme per la commercializzazione CEE. Nei casi in cui l'origine del prodotto non risponda ai requisiti di origine indicati al punto 5.2.1 non potrà essere rilasciata alcuna autorizzazione all'utilizzo di marchi APM.

5.2.2 Mezzi tecnici per l'agricoltura

- a) La scritta "**APM**", può essere utilizzata solo se il socio:
 - ha ottenuto il Pronunciamento positivo della Commissione di Certificazione dei Mezzi Tecnici, o altre strutture deputate, di APM ;
 - rispetta la normativa comunitaria e nazionale vigente, nonché tutto quanto stabilito dal presente Regolamento e dal Regolamento per la certificazione dei mezzi tecnici;
- b) La scritta "**APM**", se in etichetta, si deve utilizzare unicamente con la seguente dicitura che verrà, in ogni caso, indicata nel contratto sottoscritto con la ditta: **Consigliato APM**

5.3. Marchi di certificazione

5.3.1 Pizzerie - Ristoranti Pizzerie pizzerie da asporto

- a) Il marchio APM della Crescia Tradizionale Marchigiana può essere concesso solo ai soci che rispettano le norme previste nel Disciplinare APM per la certificazione delle pizzerie tradizionali e bioecologiche, oltre che quelle previste nel presente Regolamento.
- b) L'operatore che rispetta i requisiti obbligatori previsti dal suddetto Disciplinare riceverà un attestato, il logo da esporre, e tutto il materiale che può identificare l'appartenenza del locale al progetto "Crescia Tradizionale Marchigiana" fino a revoca da avvenire se vengono a mancare i requisiti stabiliti dal disciplinare o dal presente regolamento.

6. MATERIALI PROMOZIONALI, EVENTI ED INIZIATIVE.

- a) Il marchio istituzionale **APM** e la scritta "**APM**" possono essere concessi da APM solo ai soci che rispettano le norme previste nel Disciplinare per la certificazione delle proprie produzioni e/o servizi o nella Carta d'Impegno, oltre che quelle previste nel presente Regolamento.
- b) Il marchio istituzionale **APM** e la scritta "**APM**" possono essere utilizzati, previa autorizzazione del Presidente o CD di APM, anche per promuovere iniziative istituzionali e private dietro specifica richiesta da parte del soggetto interessato. Qualora tale richiesta sia giudicata non in contrasto con le finalità statutarie e con l'immagine ed il prestigio dell'Associazione, lo stesso CD autorizzerà l'uso del logo e della scritta "**APM**", informando il socio richiedente dell'eventuale costo dell'utilizzazione dei marchi che comunque resta sottoposta a vigilanza da parte dell'Ufficio Marchi APM o, se costituito, del Consorzio dei Marchi APM.

6.1. Costituisce abuso dei marchi collettivi ogni impiego degli stessi non autorizzato e/o per contraddistinguere prodotti e servizi qualificati in difformità alle norme e disciplinari di produzione APM ed alla normativa comunitaria e nazionale in materia di produzioni biologiche o tradizionali, nonché al dettato del presente Regolamento. Costituisce abuso un qualsiasi uso anche da parte di soci, diverso da quello autorizzato dall'Ufficio Marchi APM, o se costituito, dal Consorzio dei Marchi APM.

6.2. L'uso improprio dei marchi APM e le infrazioni eventualmente riscontrate dall'Ente certificatore Autorizzato da APM o segnalate da terzi (inclusi i soci APM) saranno esaminate dall'Ufficio Marchi APM o, se costituito, dal Consorzio dei Marchi APM, che, a seconda della gravità del caso, potrà applicare i seguenti provvedimenti sanzionatori: avvertimento, sospensione o annullamento dell'autorizzazione all'uso del marchio, nonché sanzioni monetarie.

Nel caso dei marchi di certificazione vengono applicati anche i provvedimenti sanzionatori previsti dal relativo regolamento dell'Ente certificatore Autorizzato APM per il controllo e certificazione (con l'esclusione delle sanzioni monetarie). Tali provvedimenti sono decisi dall'Ente e comunicati sia all'operatore che, per conoscenza, ad APM.

6.3. Le sanzioni deliberate dall'Ufficio Marchi APM o, se costituito, dal Consorzio dei Marchi APM, vengono comunicate al sanzionato in forma scritta e riportanti in modo esatto:

le motivazioni del provvedimento;

l'entità delle misure previste;

le condizioni alle quali può essere revocato il provvedimento, come ad esempio l'attuazione di azioni correttive;

i tempi entro i quali è possibile presentare domanda di ricorso corredata dalle motivazioni prese a carico e della documentazione giustificativa.

6.4. Tipi di sanzioni

A) **Richiami.** I richiami al socio utilizzatore possono riguardare tutti quei casi, non compresi nei successivi richiamati a proposito delle sospensioni, in cui la non corretta applicazione di procedure non pregiudica sostanzialmente i requisiti per l'uso del/dei Marchio/i.

B) **Sospensione temporanea dell'utilizzatore del marchio.** Essa può avvenire a seguito dell'attività di sorveglianza dove sono state riscontrate delle non conformità ai requisiti richiamati all'Art. 5. del presente Regolamento e/o dal disciplinare di riferimento e/o dalla Carta di impegno, di entità tale da non comportare l'immediata revoca, ma rimediabili con l'adozione di azioni correttive.

C) **Sanzioni monetarie.** Sono previste nei casi di dolo e colpa grave e come misura complementare alle precedenti sanzioni. Le sanzioni pagate verranno destinate da APM o dal Consorzio dei Marchi APM ad azioni di tutela e promozione dei marchi APM.

D) **Annullamento dell'Autorizzazione all'uso del marchio.** L'annullamento dell'Autorizzazione all'uso del marchio è previsto nei seguenti casi:

a) se non sono state eseguite le azioni correttive, che facevano seguito a provvedimenti di sospensione temporanea o quelle messe in atto vengono valutate come inadeguate;

b) su richiesta dell'azienda utilizzatrice del/dei marchio/i;

c) se le regole per la concessione della autorizzazione all'uso del marchio, nonché le norme e i disciplinari APM di produzione e trasformazione e/o la Carta di impegno, vengono modificati e l'azienda utilizzatrice non assicura o non può assicurare di uniformarsi ai nuovi requisiti;

d) se l'azienda cessa l'attività di produzione e fornitura dei prodotti o servizi per un lungo periodo di tempo;

e) se l'azienda omette di far fronte ai suoi obblighi finanziari nei confronti dell'Ente certificatore autorizzato APM e/o APM, o se costituito, dal Consorzio dei Marchi APM;

f) se l'azienda oppone rifiuti o crea difficoltà alla esecuzione delle visite di controllo e sorveglianza o alla consegna di documentazione specifica richiesta dall'Ente certificatore autorizzato APM, o da APM;

g) quando l'azienda usa in modo scorretto il/i marchio/i;

h) se l'azienda non risulta più socio APM, nei casi in cui questo è previsto come obbligo.

6.5. La revoca dell'Autorizzazione all'uso dei marchi obbliga a non contraddistinguere con tale segno distintivo i prodotti per i quali la revoca gli è stata comunicata e a ritirare dal mercato, se necessario anche riacquistandoli, quelli già immessi nel circuito di vendita. Nel caso di revoca totale, tale obbligo è esteso anche alla carta intestata ed a qualsiasi altro stampato pubblicitario.

6.6. I provvedimenti disciplinari di cui ai commi precedenti, fatta salva ogni altra azione, potranno essere resi pubblici, nei modi ritenuti più idonei. I costi della pubblicazione resteranno a carico dell'utilizzatore del marchio inadempiente, fatta salva la risarcibilità di ulteriori danni.

6.7. APM o, se costituito, il Consorzio dei Marchi APM, si riserva di poter attivare ogni forma di rivalsa legale per ottenere il completo risarcimento di eventuali danni materiali e morali, diretti o indiretti causati dall'uso improprio dei marchi.

6.8. Chi è fatto oggetto di sanzione può, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del responso, richiedere che si sottoponga la controversia ad un Collegio Arbitrale, senza avere diritto, in caso di accoglimento del ricorso, ad alcun tipo di indennizzo o risarcimento per il mancato utilizzo del marchio durante il periodo di sospensione. Nelle more del pronunciamento del Collegio Arbitrale la sanzione è comunque esecutiva.

6.9. Qualsiasi controversia nascente dall'applicazione del presente Regolamento e dalla mancata soluzione in sede di trattazione dei ricorsi, sarà sottoposta ad un Collegio di tre arbitri, scelti tra esperti in materia giuridica e tecnica, due dei quali nominati da ciascuna delle parti ed il terzo nominato d'accordo dai due arbitri così nominati, oppure dal Presidente del tribunale di Macerata, il quale nominerà anche l'arbitro della parte che, seppur invitata, non abbia provveduto nei termini. Gli arbitri siederanno in Macerata, valuteranno il caso secondo equità, procederanno senza formalità, salvo l'obbligo di documentazione scritta dei provvedimenti e comunicheranno alle parti la loro motivata determinazione finale di merito, entro 90 giorni dall'accettazione del terzo arbitro. I costi dell'azione arbitrale sono a carico della parte richiedente l'arbitrato fino a pronunciamento del Collegio arbitrale e saranno attribuiti alla parte soccombente nel giudizio del Collegio. Per quanto non previsto, l'arbitrato si svolgerà secondo le norme del Regolamento della Camera Arbitrale di Macerata, che le parti dovranno dichiarare di conoscere ed accettare.

7. OBBLIGHI DELL'UTILIZZATORE DEL MARCHIO

7.1. L'utilizzatore si impegna a:

- a) aderire ad APM corrispondendo la relativa quota associativa e versare la quota relativa al Tariffario dei Marchi APM e/o dal Tariffario per il controllo e la certificazione dell'Ente certificatore che collabora con APM;
- b) favorire tutte le verifiche necessarie all'Organismo di controllo ed all'Ufficio Marchi APM o, se costituito, al Consorzio dei Marchi APM per la concessione del marchio;
- c) cessare di utilizzare il marchio alla scadenza dell'Autorizzazione all'uso del marchio, ovvero al momento in cui questa cessi o venga ritirata;
- d) smaltire comunque i prodotti già contrassegnati con il marchio entro sei mesi dalla data di scadenza, risoluzione o cessazione dell'Autorizzazione;
- e) provvedere, non appena ragionevolmente possibile e comunque entro tre mesi dalla data di scadenza, risoluzione o cessazione dell'Autorizzazione, a variare o cancellare qualsiasi indicazione sulla propria carta intestata e su ogni altro materiale (stampati, cataloghi, inserzioni pubblicitarie, manifesti, guide telefoniche, annuari, ecc.) in cui si faccia comunque riferimento al marchio;
- f) non utilizzare successivamente alla scadenza, risoluzione o cessazione dell'Autorizzazione qualsiasi denominazione o ragione sociale, in segno o marchio uguale e confondibile con i marchi APM, o comunque suscettibile di provocare inganno o confusione nel pubblico consumatore.

7.2 Nel caso dei **marchi di certificazione**, il regolamento per il controllo e certificazione dell'Ente certificatore autorizzato da APM potrà prevedere specifiche diverse circa la tempistica da rispettare per l'adeguamento dei prodotti ed etichette nel caso di modifiche apportate al disciplinare APM, regolamento per la certificazione e tariffario.

8. NORMA TRANSITORIA

8.1 Etichettatura e diciture ammesse nella fase di transizione

Tutti gli operatori agroalimentari o artigianali o industriali che già oggi, utilizzano il marchio **garanziaAPM** e/o altre diciture che fanno riferimento ad APM ed al suo logo, dovranno essere oggetto di verifica da parte di APM o dall'Ente certificatore Autorizzato da APM, per la conformità al Regolamento d'uso dei Marchi APM e la regolarità delle eventuali altre diciture che fanno riferimento ad APM, riportate su etichetta o altro materiale promozionale.

Gli operatori agroalimentari, già autorizzati a riportare su etichette, fascette e cartoni o altro materiale promozionale dei propri prodotti agroalimentari il marchio **garanziaAPM** potranno riportare tale marchio, anche se in forma e dimensioni diverse da quelle stabilite dall'Ufficio Marchi APM, o se costituito, dal "Consorzio dei Marchi APM", purché in regola con i versamenti delle quote associative APM (se richieste) e dei diritti di marchio, fino ad esaurimento delle scorte e comunque non oltre il 31.12.2009, sempre che non

siano oggetto di sanzione da parte di APM/ Ente certificatore autorizzato APM, che imponga altre soluzioni più immediate. Una volta terminate le scorte di etichette, fascette e cartoni o, superato il termine del 31.12.2009, tutte le aziende dovranno fare domanda d'uso all'Ufficio Marchi APM, o se costituito, al "Consorzio dei Marchi APM" adeguandosi a quanto previsto dal presente Regolamento.

Preso visione il _____

Firma e Timbro